



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: RIFIUTI - AUA

Corte Cassazione Penale, Sez. III, 3 agosto 2020, n. 23483 – attività di recupero dei rifiuti in forma semplificata ex articoli 214 e 216 d.lgs. 152/2006 – decorso dei 90 giorni dalla comunicazione: l'attività deve ritenersi consolidata - la procedura semplificata integra una procedura per silenzio-assenso

La sentenza in commento giudica un caso in cui una società aveva iniziato l'attività di recupero di rifiuti in forma semplificata senza attendere il provvedimento di AUA IN SUAP del Comune, richiesto pur avendo già reso rituale comunicazione di inizio attività ex articoli 214/216 TUA ed essendo già trascorsi 90 giorni dalla comunicazione stessa. La difesa della ricorrente aveva eccepito che, in base alla previsione dell'articolo 216, comma 1, TUA, la fattispecie autorizzativa doveva ritenersi debitamente consolidata, essendo decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività pervenuta alla provincia tramite il SUAP. Peraltro, l'autorità competente non aveva mai promosso nei confronti della comunicazione di inizio attività in questione un procedimento di riesame o di annullamento in autotutela ex articolo 21-nonies, L. n. 241/1990. La ricorrente non avrebbe avuto alcun obbligo di attendere il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune, beneficiando della possibilità di continuare a svolgere l'attività in forza della predetta comunicazione.

In tesi accusatoria, accolta nel giudizio di merito, invece, la società avrebbe dovuto attendere il provvedimento AUA del SUAP per avviare l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

La Cassazione riconosce che gli argomenti sviluppati dal Tribunale non si appalesano corretti in diritto, in quanto dall'intervenuto decorso dei novanta giorni dalla data di comunicazione di inizio delle attività in forma semplificata, deriva effettivamente il consolidamento del titolo abilitativo, peraltro, il successivo provvedimento di AUA, pur non potendosi ritenere "indebito", è tuttavia non necessario per l'esercizio dell'attività di recupero in forma semplificata dei rifiuti non pericolosi, già oggetto di comunicazione ex articoli 214/216 TUA.

La sentenza ricorda che, come previsto dall'articolo 3, DPR n. 59/2013, tra i titoli ambientali sostituiti dall'AUA vi sono le "comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (articoli 215 e 216 del Dlgs n. 152/1006)" e che il vantaggio di ricondurre tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso elencati nell'articolo 3 in un unico provvedimento è garantito dall'unicità della procedura abilitativa e dall'unicità della scadenza fissata in quindici anni, che, di fatto, viene a coincidere con il lasso di tempo più lungo previsto dalle norme ambientali di settore, ossia quello riferito all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex articolo 269 del Dlgs n. 152/2006. Il Giudice ricorda che l'unica possibilità di non avvalersi dell'AUA si verifica qualora "si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale", come prevede espressamente il comma 3 dell'articolo 3, Dpr 59 del 2013, e questo significa che, una volta ottenuto con il decorso del termine di 90 giorni, il titolo abilitativo ambientale (comunicazione ex articoli 214/216 TUA) l'istante legittimamente inizia a svolgere l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, senza che vi sia alcuna necessità di attendere il rilascio dell'AUA. E ciò per almeno quattro ragioni:

- anzitutto, perché l'attività può essere iniziata o proseguita a meno che intervenga ex articolo 216, comma 4, un provvedimento motivato della provincia che accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 216 e vieti l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività (e salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione). La procedura semplificata integra una procedura per silenzio-assenso, come espressamente ricordato più volte dal Consiglio di Stato (cfr. fra le tante: Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2707/2007).
- in secondo luogo, perché il comma 3 dell'articolo 3, Dpr 59 del 2013 fa comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP;

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

- c) in terzo luogo, perché l'articolo 5, Dpr 160/2010, nel disciplinare il procedimento SUAP, prevede espressamente (comma 4) che il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifichi, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e che, ove tale verifica sia positiva, rilasci automaticamente la ricevuta, che consente l'immediato avvio dell'attività e che costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione;
- d) infine, la circostanza che non sia necessario attendere il rilascio del provvedimento di AUA da parte dell'Amministrazione, discende dalla stessa previsione dell'articolo 10, comma 2, Dpr n. 59/2013, secondo cui *"L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito"*, norma interpretata dalla circolare MinAmbiente 7 novembre 2013 n. 49801, punto 6, nel senso che, una volta presentata la prima domanda di AUA per il rinnovo di titoli ambientali già in essere, l'azienda può *"continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA"*.

Link: <https://www.madehse.com/it-it/ambiente-attivit -di-recupero-di-rifiuti-non-pericolosi-in-forma-semplificata-sent-cass-3-agosto-2020-n-23483.aspx>